

2.

L'iscrizione nel Registro delle Imprese

2.1 Gli effetti dell'iscrizione nel Registro delle Imprese

L'art. 2 del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 (in materia di orientamento e modernizzazione del settore agricolo a norma della l. 5 marzo 2001, n. 57) stabilisce che «L'iscrizione degli imprenditori agricoli, dei coltivatori diretti e delle società semplici esercenti attività agricola nella sezione speciale del Registro delle Imprese di cui all'art. 2188 e seguenti del c.c., oltre alle funzioni di certificazione anagrafica ed a quelle previste dalle leggi speciali, ha l'efficacia di cui all'art. 2193 del codice civile».

Dall'iscrizione dell'imprenditore agricolo nel Registro delle Imprese scaturisce una serie di effetti tra cui si ricordano:

- la *pubblicità legale e dichiarativa*, avente funzione di valorizzare l'azienda e renderla più visibile e competitiva sul mercato;
- la possibilità di *conoscere o dimostrare la qualifica di coltivatore diretto* in presenza di esercizio del diritto di prelazione;
- il *riconoscimento*, ex art. 4, d.lgs. 228/01, della possibilità di esercitare su tutto il territorio nazionale la vendita diretta, al dettaglio, dei prodotti "provenienti in misura prevalente" dall'azienda agricola.

Nella sezione speciale degli Imprenditori Agricoli, possono essere iscritte oltre agli Imprenditori Individuali ed alle Società Semplici, anche le società di persone o di capitali, a *condizione* che:

- lo statuto contenga espresse prescrizioni (art. 1, c. 1, d.lgs. 228/01);
- i soci delle cooperative siano imprenditori agricoli;
- l'attività agricola sia svolta in modo prevalente;
- l'esercizio delle attività connesse sia svolto con uso prevalente dei prodotti della propria azienda agricola;
- l'esercizio delle attività connesse sia svolto con uso prevalente di attrezzature e risorse della propria azienda agricola principale.

Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti al Registro Imprese, possono vendere al dettaglio in tutto il territorio nazionale, prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende. La vendita diretta sul fondo di prodotti provenienti esclusivamente da propria produzione, non è soggetta a comunicazione al proprio Comune. Sono sogget-

te a comunicazione al Comune di competenza le vendite di prodotti provenienti in modo prevalente da propria produzione, in locali aperti al pubblico, su aree pubbliche, in forma itinerante o in forma elettronica; specificando i prodotti che s'intendono vendere.

F.A.Q.

Quali sono gli effetti dell'iscrizione dell'imprenditore agricolo nella sezione speciale del Registro delle imprese?

Dall'iscrizione dell'imprenditore agricolo nella sezione Registro delle Imprese scaturisce una serie di effetti tra cui si ricordano:

- la *pubblicità legale e dichiarativa*, avente funzione di valorizzare l'azienda e renderla più visibile e competitiva sul mercato;
- la possibilità di *conoscere o dimostrare la qualifica di coltivatore diretto* in presenza di esercizio del diritto di prelazione;
- il *riconoscimento*, ex art. 4, d.lgs. 228/01, della possibilità di esercitare su tutto il territorio nazionale la vendita diretta, al dettaglio, dei prodotti "provenienti in misura prevalente" dall'azienda agricola.

Soggetti obbligati al deposito e all'iscrizione nel Registro Imprese	Registro	
	Sezione ordinaria	Sezione speciale
Società commerciali	SI	NO
Consorzi con attività esterna (art. 2612 c.c.) e società consortile (art. 2615ter c.c.)	SI	NO
Enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale.	SI	NO
Gruppo europei d'interesse economico (GEIE)	SI	NO
Società estere con sede secondaria od oggetto principale d'impresa in Italia	SI	NO
Imprenditori agricoli	NO	SI
Società semplici	NO	SI
Piccoli imprenditori	NO	SI

2.1.1 Gli adempimenti presso il registro delle imprese per la modifica della denominazione o ragione sociale

L'art. 2 del d.lgs. n. 99/2004, successivamente modificato dall'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 101/2005, stabilisce che le società agricole, che hanno quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui

all'art. 2135 c.c., hanno l'obbligo di riportare nella ragione sociale o nella denominazione sociale l'indicazione "Società agricola".

Bisogna subito precisare che si tratta di un obbligo. Il tenore della norma non lascia dubbi: "*la ragione sociale ... deve contenere*"; "*le società Devono inserire nella ragione sociale ...*".

L'obbligo dell'indicazione della locuzione "Società agricola" ricade infine anche sulle società che già contengono il riferimento all'attività agricola (quali, ad esempio, "Agricola del Serrano SRL" o simili).

Al fine di agevolare tale adempimento, il legislatore ha previsto la esenzione del pagamento di qualsiasi tributo e diritto per tutti gli adempimenti eventualmente dovuti per tale aggiornamento.

2.2 Le informazioni al REA per il settore agricolo

Le camere di commercio e le aziende agricole sono chiamate ad affrontare un nuovo impegno al fine di completare le informazioni al *Repertorio economico amministrativo*. La G.U. n. 160 del 12 luglio 2001 ha pubblicato il decreto del ministero dell'industria del 23 maggio 2001, n. 278, contenente il regolamento d'attuazione dell'art. 9 del d.P.R. 581/95 ai fini della raccolta delle notizie di carattere economico, statistico e amministrativo per le attività agricole.

L'ambito di applicazione del provvedimento riguarda i soggetti che svolgono attività agricola e in particolare gli imprenditori agricoli che esercitano le attività di cui all'art. 2135 c.c., i coltivatori diretti, tutte le società esercenti attività agricole (sia quelle commerciali iscritte nella gestione ordinarie sia le società semplici) e tutti gli altri enti soggetti alla iscrizione nel REA.

Il decreto dispone che alcune notizie necessarie per il completamento del REA, devono essere reperite direttamente dalle Camere di Commercio presso altri enti; altre informazioni devono invece pervenire direttamente dalle aziende agricole.

2.2.1 Dati rilevati direttamente dalle Camere di Commercio

L'art. 3, c. 1, del d.m. in commento, prevede che presso il repertorio economico amministrativo confluiscono le seguenti notizie:

- gli addetti dell'azienda agricola;
- i dati colturali, l'estensione e la tipologia dei terreni con i relativi riferimenti catastali, la tipologia e consistenza degli allevamenti;
- l'identificazione degli imprenditori a titolo principale.

Per accedere a tali informazioni, che non debbono essere coperte da segreto statistico, gli uffici camerali possono utilizzare le seguenti fonti:

- banche dati AGEA (agenzia per le erogazioni in natura) e organismi pagatori;
- archivio statistico delle imprese attive (ASIA);
- sistemi informativi del Ministero delle finanze dell'INPS e dell'INAIL, Regioni e SIAN (sistema informativo agricolo nazionale).

Il SIAN deve, ai sensi del d.P.R. 503/99, comunicare all'Ufficio del Registro delle Imprese e al REA entro il 31 marzo di ogni anno le notizie utili relative alle imprese agricole.

Qualora il SIAN non provveda, l'ufficio deve richiederle direttamente alle aziende iscritte che dovranno badarvi compilando un apposito modello contenente tutti i dati e notizie, necessarie per il REA e contenute nell'*allegato AG al decreto n. 278/01*.

2.2.2 Dati comunicati dalle aziende

Il c. 4 dell'art. 3 del d.m. 278/01 stabilisce, altresì, che le aziende agricole comunichino anche per via telematica, entro il 30 novembre di ogni anno e comunque quando ne abbiano interesse, tutte le variazioni relative alle informazioni necessarie per l'aggiornamento del REA (addetti, ordinamento colturale, consistenza degli allevamenti ecc.). La mancata comunicazione comporta la conferma dei dati precedentemente trasmessi. In sostanza, si dovrebbe partire da un quadro di informazioni già note e acquisite dagli uffici camerali; le imprese agricole dovrebbero avere soltanto l'obbligo del successivo aggiornamento.

Il provvedimento rinvia ad apposito comunicato, da emanarsi a cura del ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con il quale saranno fissate le scadenze entro le quali dovranno essere effettuate le comunicazioni.

2.3 L'assetto del Registro delle Imprese

L'assetto del Registro delle Imprese, fino al 6 dicembre 2000 (data di entrata in vigore del d.P.R. 558/99) secondo quanto previsto dall'art. 8, cc. 4 e 5, l. n. 580 del 1993, prevedeva una sezione ordinaria e quattro sezioni speciali. A seguito dell'abrogazione del c. 4 dell'art. 8, l. n. 580/93 e dei cc. 3 e 4 dell'art. 7, d.P.R. n. 581/1995, disposta dall'art. 15, d.P.R. n. 558/99, le quattro sezioni speciali sono state accorpate in un'unica sezione: *gli imprenditori agricoli, i piccoli imprenditori e coltivatori*

diretti e le società semplici sono iscritte in un'unica sezione speciale del Registro.

Nella medesima sezione vengono anche «*annotati*» gli imprenditori artigiani iscritti nei rispettivi Albi provinciali (persone fisiche, società e consorzi).

Il d.lgs. 96/01 ha previsto l'iscrizione in una sezione speciale del Registro delle Imprese delle società tra avvocati.

Pertanto, a decorrere dal 6 dicembre 2000, il Registro delle Imprese è costituito da due sole sezioni:

- una «ordinaria o generale», dove continuano ad iscriversi i medi e grandi imprenditori commerciali, sia individuali sia società, e
- una «speciale», dove vanno iscritti i piccoli imprenditori e coltivatori diretti, gli imprenditori agricoli e le società semplici.

Nella medesima sezione vanno anche «*annotati*» tutti gli imprenditori individuali iscritti negli Albi provinciali delle imprese artigiane.

Si è trattato, indubbiamente, di una semplificazione di notevole importanza da cui deriva, anzitutto, una maggiore chiarezza in materia di pubblicità legale e non può che facilitare il compito di tutti quegli utenti che si trovano nella condizione di denunciare contemporaneamente l'esercizio di più attività economiche.

Nonostante l'unificazione delle sezioni speciali, dobbiamo, tuttavia, constatare che non tutte le difficoltà possono ritenersi risolte. Rimane ancora, ad esempio, la possibilità della doppia iscrizione nel caso di società commerciale che esercita un'attività agricola; mentre i certificati rilasciati dal Registro delle Imprese dovranno continuare a certificare la qualifica dell'imprenditore (piccolo imprenditore, imprenditore agricolo, coltivatore diretto ecc.).

C'è anche chi ha scritto (V. Donativi e M. Restino, in «*Guida normativa*» — n. 214 del 30 novembre 2000, pagg. 25 e 26) che l'unificazione delle sezioni così come attuata nel d.P.R. 558/99 sembra piuttosto un progetto che, di fatto, non ha trovato una piena e compiuta realizzazione, apparendo così «più nominalistica che sostanziale».

Il cambiamento di sezione riguarda solo i casi di passaggio dalla sezione speciale alla sezione ordinaria e viceversa, e non più i cambiamenti di qualifica.

La novità comporta, per il futuro, inevitabili modifiche e un'ulteriore semplificazione dell'attuale modulistica (ci riferiamo, ad esempio, ai modelli I1 e I2).

F.A.Q.

Esiste l'obbligo di iscrizione al Registro imprese per i titolari di partita IVA in qualità di produttori agricoli con volume d'affari annuo inferiore a euro 7.000 individuati tra i contribuenti minimi in franchigia?

A norma della legge n. 77/1997, i produttori agricoli assoggettati al regime di franchigia (il cui limite è stato fissato con D.L. 262/2006), non sono obbligati all'iscrizione nel Registro delle imprese; tuttavia, si ricorda che la concessione dei benefici e delle agevolazioni fiscali, quali ad esempio quella riferita alla fruizione del carburante agricolo agevolato, è riservata ai soli soggetti iscritti nel Registro (D.Lgs. n. 173/1998, D.M. n. 454/2001).

È possibile richiedere la cancellazione dal Registro imprese di un'impresa agricola individuale, che da sempre ha conseguito un volume d'affari annuo inferiore ai limiti di franchigia?

La domanda di cancellazione, con effetto retroattivo, con decorrenza dalla data d'inizio attività a suo tempo dichiarata, può essere accettata; l'efficacia si ha, però, dalla data di trascrizione nel sistema informatico.

È sufficiente la presentazione del modello I2 in regola col pagamento dell'imposta di bollo; causale della cancellazione è "ALTRO: iscrizione non obbligatoria per volume d'affari annuo inferiore a 7.000 euro".

Per completezza, va ricordato che la cancellazione dal R.I. comporta la perdita di benefici e agevolazioni connessi allo status di imprenditore agricolo-coltivatore diretto.

La Sezione Ordinaria del Registro Imprese

A norma dell'art. 7 del d.P.R. n. 581/95 sono iscritti nella Sezione Ordinaria:

- gli imprenditori di cui all'art. 2195 c.c.;
- le società di cui all'art. 2200 c.c.;
- i consorzi di cui all'art. 2612 c.c. e le società consortili di cui all'art. 2615-ter c.c.;
- i gruppi europei di interesse economico di cui al d.lgs. 23 luglio 1991 n. 240;
- gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale, di cui all'art. 2201 c.c.;
- le società che sono soggette alla legge italiana ai sensi dell'art. 25, l. 31 maggio 1995, n. 218.

La Sezione speciale del Registro Imprese


Sono iscritti in una sezione speciale del Registro delle Imprese:

- gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 c.c.;
- i piccoli imprenditori di cui all'art. 2083 c.c.;
- le società semplici.

Le imprese artigiane sono annotate nella medesima sezione speciale.

Il d.lgs. 96/01 ha previsto l'iscrizione in una sezione speciale del Registro delle Imprese delle società tra avvocati.

La certificazione relativa all'iscrizione o annotazione nella sezione speciale, riporta la specificazione della qualifica d'imprenditore agricolo, di piccolo imprenditore, società semplice e artigiano.



2.3.1 Il numero REA (Repertorio Economico Amministrativo)

Il numero REA corrisponde al numero Registro Ditte se l'impresa è stata costituita prima del 19 febbraio 1996; mentre, per le imprese iscritte successivamente a quella data, è stata prevista l'attribuzione d'ufficio contestuale all'iscrizione (il numero, infatti, è rilevabile dalla ricevuta rilasciata dall'impiegato addetto).

Gli artt. 9 e 10, d.P.R. n. 581/95, indicano le denunce da presentare al Repertorio Economico Amministrativo (REA) secondo quanto stabilito dalla normativa del Registro Ditte del 1934 e dalle successive integrazioni. Le denunce riguardano dati di carattere economico-amministrativo quali, ad esempio:

- l'inizio attività;
- le modifiche e la cessazione dell'attività;
- l'insegna;
- la nomina di responsabili tecnici;
- l'attività prevalente, l'apertura;
- la cessazione e le modifiche delle unità locali;
- il versamento del capitale da parte delle società di capitali;
- le iscrizioni di soggetti collettivi che svolgono un'attività economica, anche se non in forma imprenditoriale e altro ancora.

2.3.2 Numero Registro delle Imprese

A partire dal 6 dicembre 2000, data di entrata in vigore del d.P.R. 14 dicembre 1999 n. 558, il numero d'iscrizione degli imprenditori nel Registro delle Imprese coincide con il numero di codice fiscale.

Continua a sussistere, a mero uso interno, il numero di Registro Imprese come in precedenza formato (sigla provincia, anno, numero progressivo).

2.3.3 La pubblicità legale

Una delle novità più importanti introdotte dalla riforma del 1993 riguarda la cosiddetta «*pubblicità legale*», che riguarda l'efficacia degli atti iscritti e la responsabilità tra i soci e verso i terzi.

Attenzione! La *pubblicità in senso giuridico* non ha niente a che vedere con la pubblicità commerciale comunemente intesa. Il termine, infatti, è riferito all'azione attraverso la quale chiunque può essere messo in condizione di conoscere l'esistenza e i contenuti di determinati atti giuridici (es. atti costitutivi di società, contratti privati ecc.) o la situazione di determinati soggetti giuridici (es. imprenditori, enti pubblici, associazioni ecc.).

Ne consegue che l'iscrizione nel Registro delle Imprese è indispensabile per due motivi:

1. *per impedire la nullità dell'atto costitutivo;*
2. *per portare gli atti stessi — atti costitutivi, bilanci, modifiche di forma o di oggetto sociale ecc. — a conoscenza dei terzi, e quindi per farli valere in eventuali controversie (cause legali, riscossione coatta di crediti ecc.).*

Riguardo al *primo motivo*, tipico esempio è la costituzione di una società di capitali. Prima dell'iscrizione al Registro delle Imprese, la società non esiste come ente dotato di autonoma personalità giuridica: la mancata iscrizione rende completamente inefficace l'atto, non solo nei confronti dei terzi, ma anche fra i soci stessi.

Riguardo al *secondo motivo*, dopo l'iscrizione si crea una presunzione di conoscenza dell'atto che non ammette prova contraria: i terzi non possono, cioè, sostenere in alcun modo di non aver avuto la possibilità di conoscerlo. Al contrario, nel caso ad es. delle società di persone, l'atto costitutivo non iscritto — pur essendo perfettamente valido tra i soci — non è «opponibile» (cioè non può essere fatto valere) verso i terzi.

La domanda di iscrizione (o di deposito degli atti) deve essere presentata alla Camera di Commercio nel cui territorio ha sede il soggetto tenuto a quest'obbligo (di solito l'impresa). Deve essere redatta su appositi modelli in bollo sottoscritti dall'obbligato alla denuncia ed accompagnata dalla documentazione prevista dalla normativa. Se la domanda è respinta, la Camera di Commercio deve darne comunicazione motivata al richiedente entro 8 giorni dal provvedimento.

Ricordiamo che tutti gli atti costitutivi e modificativi delle società (sia di persone sia di capitali), prima di essere iscritti nel Registro delle Imprese devono essere comunque registrati presso l'Ufficio del Registro competente per territorio.



2.4 Il diritto annuale per l'iscrizione o l'annotazione nel Registro delle Imprese (gli importi per l'anno 2011)

Il **diritto annuale** è il **tributo** che ogni **impresa, iscritta o annotata nel Registro delle imprese**, è tenuta a **versare** alla **Camera di Commercio** di riferimento (art. 18 della legge n. 580/1993 e successive modifiche).

Qualora l'impresa individuale o la società, oltre alla sede principale, abbia sedi secondarie nella stessa provincia o altrove, è dovuto un pagamento a ciascuna Camera competente per territorio. La stessa regola si applica alle imprese con sede legale all'estero e dislocamenti in Italia. Per queste ultime, il tributo è dovuto a ciascuna Camera della provincia in cui è ubicata la sede secondaria.

Le imprese iscritte o annotate al Registro delle imprese al 1° gennaio 2011 devono versare il diritto annuale 2011 alla Camera di Commercio di ubicazione entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi, ovvero 16 giugno 2011.

Gli importi del diritto annuale per l'anno 2011

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato la **Nota del 30 dicembre 2010, Prot. n. 201046** con la quale ha individuato le misure del diritto annuale da applicare alle nuove imprese ed unità locali che si iscrivono al Registro delle imprese e ai nuovi soggetti che si iscrivono al REA a decorrere dal **1° gennaio 2011**.

Con tale provvedimento il Ministero ha ritenuto necessario, non solo di **confermare in generale anche per l'anno 2011**, salvo eventuali rideeterminazioni, **le stesse misure del diritto annuale già previste per l'anno 2010**, ma di disciplinare la misura del diritto annuale per quei **soggetti per i quali le modifiche normative introdotte dal D.Lgs. n. 23/2010 comportano un obbligo di pagamento in passato non previsto**, ovvero variazioni nel sistema di determinazione delle misure stesse. Si tratta, come rilevato in precedenza, dei seguenti soggetti:

- **società semplici con ragione sociale agricola o non agricole e società di avvocati**, iscritte nella sezione speciale di cui al comma 2, art. 16 del D.Lgs. n. 96/2001, che, a decorrere dall'anno 2011, sono tenute al versamento di un diritto annuale commisurato al fatturato dell'esercizio precedente e non più in misura fissa;
- **imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese**, che, a decorrere dall'anno 2011, sono tenute al versamento di un diritto in misura fissa in luogo di una misura commisurata al fatturato;
- **soggetti iscritti al REA** (Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative), che, a decorrere dall'anno 2011, sono tenute al versamento di un diritto annuale in misura fissa, mentre non erano tenuti, fino al 2010, al versamento di alcun diritto annuale.

Nella G.U. n. 127 del 3 giugno 2011, è stato pubblicato il decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, recante la determinazione delle misure del diritto annuale dovuto per l'anno 2011, delle imprese alle Camere di Commercio. Gli importi si dividono in *importi stabiliti in misura fissa* e *importi variabili*, sono calcolati in base al fatturato, e si articolano nelle seguenti categorie:

- *Sezione speciale*
- *Sezione ordinaria* - Importo variabile in base al fatturato
- *Società estere*
- *Nuova iscrizione*

2.4.1 Imprese iscritte nella sezione speciale

Importi da versare per la sede legale – Gli **importi da versare** per la **sede legale** di ogni impresa sono i seguenti:

- imprese individuali (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli): € **88,00**;
- società semplici agricole: € **88,00**;
- società semplici non agricole: € **144,00**;
- società tra avvocati (d.lgs. n. 96/2001): € **170,00**.

Importo aggiuntivo per le unità locali – Le imprese con sede in Italia, esercenti attività economica attraverso una o più unità locali, devono versare per ciascuna di esse l'importo che di seguito indichiamo, pari al 20% di quello dovuto per la sede, fino a un massimo di € 200,00.

- unità locali di imprese individuali (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti ed imprenditori agricoli): € **17,60**;
- unità locali di società semplici agricole € **17,60**;
- unità locali di società semplici non agricole € **28,80**;
- unità locali di società tra avvocati € **34,00**.

2.4.2 Imprese iscritte nella sezione ordinaria

Le imprese tenute a calcolare l'importo in base al fatturato sono le seguenti:

- **imprese individuali commerciali** e le **società di persone** (snc, sas, ss);
- **società di capitali** (srl unipersonale e pluripersonale, spa e sapa);
- società consortili (a responsabilità limitata e per azioni);
- **consorzi con attività esterna**;
- **società cooperative**;
- **società di mutuo soccorso**;
- **enti economici pubblici privati, aziende speciali**, i consorzi previsti dalla L. 267/2000 e il **GEIE**.

Scaglioni di fatturato

Per **queste imprese**, l'importo del diritto dovuto è commisurato al **fatturato complessivo dell'impresa realizzato nell'esercizio precedente**, come stabilito dall'art. 17 della legge n. 488/1999, ed è calcolato secondo le misure fisse e le aliquote determinate con decreto ministeriale 22 dicembre 2009. L'importo non è frazionabile in rapporto alla durata d'iscrizione nell'anno (art. 3, comma 2, d.m. 359/01).

Tavola n. 1 – Gli importi in misura variabile per le imprese iscritte nella sezione ordinaria (anno 2011)

IMPRESE ISCRITTE NELLA SEZIONE ORDINARIA	SCAGLIONI DI FATTURATO		ALIQUOTE
	Da Euro	a Euro	
— Imprese individuali (imprenditori commerciali)	0,00	100.000,00	€ 200,00 (misura fissa)
— Società in nome collettivo	100.000,00	250.000,00	0,015%
— Società in accomandita semplice	250.000,00	500.000,00	0,013%
— Società di capitali	500.000,00	1.000.000,00	0,010%
— Società cooperative	1.000.000,00	10.000.000,00	0,009%
— Società di mutuo soccorso	10.000.000,00	35.000.000,00	0,005%
— Consorzi con attività esterna	35.000.000,00	50.000.000,00	0,003%
— Enti economici pubblici e privati	oltre 50.000.000,00		0,001% (fino ad un massimo di € 40.000)
— Aziende speciali e consorzi previsti dalla L. 267/2000			
— GEIE - Gruppo Europeo di Interesse Economico			
All'importo così determinato bisogna aggiungere un diritto per ciascuna unità locale o sede secondaria situata nella provincia	20% del diritto dovuto per la sede fino ad un massimo di € 200,00		

Tavola n. 2 – Le unità locali (anno 2011)

Unità locali di imprese con sede principale nel territorio dello Stato	20% dell'importo dovuto per la sede principale	Va pagato per ciascuna U.L. in favore della Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l'U.L., con un teito massimo di 200,00 euro .
Unità locali e sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero	110,00	Va pagato per ciascuna U.L. o sede secondaria in favore della Camera di Commercio nel cui territorio hanno sede.

2.4.3 Imprese di nuova iscrizione

Di seguito, si riporta l'elenco delle diverse tipologie di iscrizione o nella sezione speciale o nella sezione ordinaria delle imprese che si iscrivono nel corso dell'anno. Inoltre, vengono indicati gli importi del diritto annuale da pagare: il primo importo si riferisce al pagamento da effettuare per la sede legale; il secondo da effettuare per l'eventuale unità locale.

a) Imprese iscritte o annotate nella sezione speciale

- imprese individuali (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli) € 88,00 (sede legale) € 18,00 (unità locale);
- società semplici agricole € 88,00 (sede legale) € 18,00 (unità locale);
- società semplici non agricole € 144,00 (sede legale) € 29,00 (unità locale);
- società tra avvocati previste dal d.lgs. 96/2001 € 170,00 (sede legale) € 34,00 (unità locale).

b) Imprese iscritte nella sezione ordinaria

- imprese individuali (imprenditori commerciali) € 200,00 (sede legale) € 40,00 (unità locale);
- società di persone (snc e sas) € 200,00 (sede legale) € 40,00 (unità locale);
- società di capitali € 200,00 (sede legale) € 40,00 (unità locale);
- società cooperative e di mutuo soccorso € 200,00 (sede legale) € 40,00 (unità locale);
- consorzi con attività esterna € 200,00 (sede legale) € 40,00 (unità locale);
- enti economici pubblici e privati € 200,00 (sede legale) € 40,00 (unità locale);
- aziende speciali e consorzi previsti dalla legge 267/2000 € 200,00 (sede legale) € 40,00 (unità locale);
- GEIE – Gruppo Europeo di Interesse economico € 200,00 (sede legale) € 40,00 (unità locale).

c) Imprese con sede all'estero che aprono unità locali/sedi secondarie € 110,00.